



**B. CARAVITA, *Ai margini della dissenting opinion. Lo “strano caso” della sostituzione del relatore nel giudizio costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2021, pp. 112 \***

«**Q**uante volte è accaduto che il giudice relatore non ha redatto la decisione? E, soprattutto, quante volte non ha voluto redigerla? E, infine, si può ancora definire questa evenienza *rara*?». Questo è il quesito che incarna il *leitmotiv* dell'ultimo brillante contributo che il Professore Beniamino Caravita consegna alla Collana di Studi della Rivista telematica da Lui fondata nel 2003, *Federalismi*. Nonostante l'innegabile difficoltà di orientarsi nelle fitte trame delle decisioni adottate dalla Corte costituzionale dal 1988 al 2020, il Professore analizza da un angolo visuale del tutto peculiare il fenomeno della *dissenting opinion* nel giudizio costituzionale italiano. Il *paper* rappresenta il frutto di questa approfondita e minuziosa analisi, condotta con la precisione del giurista avveduto e con l'intima curiosità intellettuale che anima un profondo conoscitore delle dinamiche costituzionali.

Lo studio si compone di due capitoli, seguiti da alcune illuminanti riflessioni conclusive. Il primo è dedicato all'inquadramento generale del tema d'indagine e delinea le coordinate del fenomeno della sostituzione del giudice relatore nel giudizio costituzionale. Il secondo capitolo offre al lettore un'analisi concreta e puntuale degli 87 casi che hanno visto il “redattore” subentrare al relatore dissenziente. L'opera descrive una delle molteplici manifestazioni del fenomeno della *dissenting opinion*, filtrata attraverso lo sguardo privilegiato di chi, grazie alla conoscenza della e “dentro la” Corte, riesce abilmente «a districarsi in quella che talvolta appare una vera e propria girandola delle sostituzioni». La surrogazione del relatore dissenziente nella stesura di una decisione della Corte è fenomeno oggi tutt'altro che remoto. È proprio il sito web della Consulta a recare espressa menzione di una tale possibilità: «La fase che segue la decisione è dunque di grande rilievo: è in essa che prende corpo la motivazione della pronuncia (...). Normalmente è incaricato della redazione della sentenza (o dell'ordinanza) il giudice che è stato relatore della causa. Ma che succede se il relatore (come accade, non del tutto raramente) è rimasto in minoranza? La prassi quasi costante è che il relatore, pur dissenziente, scriva la sentenza, ovviamente esponendo motivazioni idonee a giustificare il dispositivo. Qualche, rara, volta avviene che il relatore dissenziente, per ragioni di “coscienza costituzionale”, preferisca

---

\* Contributo sottoposto a *peer review*.

non redigere la sentenza: in questo caso il Presidente affida l'incarico di scriverla ad un altro giudice, scelto fra coloro che hanno condiviso la decisione, salvo che non intenda scriverla egli stesso». In verità, come dimostra il fondamentale contributo del Professor Caravita, la sostituzione del relatore è un'eventualità che si presenta in termini non del tutto episodici. Essa non trovava una specifica regolamentazione nella versione originaria delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (1956), non essendo previsto che la decisione finale recasse l'indicazione del giudice che l'aveva redatta. Per tale ragione, parte della dottrina riteneva vigente un divieto implicito di comunicare il nome dell'estensore, a garanzia dell'indipendenza della Corte. Soltanto con le modifiche alle Norme integrative del 7 luglio 1987 fu introdotta la figura del redattore, che di regola coincide con la persona del giudice che si è occupato della relazione della causa al collegio, sebbene talvolta possa anche essere un giudice diverso. È così che la figura del “giudice redattore” fa ingresso nel giudizio costituzionale, facendo cadere ogni dubbio circa la persistente immanenza di un divieto implicito di menzione nell'epigrafe della sentenza, ma sollevando al contempo innumerevoli altre questioni. Prima fra queste, quella relativa al perché di una tale previsione: secondo l'Autore, a fondamento della modifica normativa, vi erano esigenze di ordine pratico legate al cd. smaltimento dell'arretrato giudiziale, piuttosto che una chiara volontà di consacrare una prassi solo in apparenza “rara”. Un secondo tema controverso concerne l'individuazione dei presupposti in presenza dei quali può ritenersi “giustificato” il dissenso dei giudici costituzionali. Viene invero spontaneo domandarsi quando il giudice relatore, anche se in minoranza, debba ciononostante procedere alla stesura della sentenza e quando, al contrario, possa ritenersi legittimato a levare la propria motivata *dissenting opinion*. L'opera del Professor Caravita indaga nel profondo le non precisate ragioni di “coscienza costituzionale” che dovrebbero giustificare la sostituzione del relatore. Come fa notare l'Autore, nel 2008 questo generico riferimento viene espunto e l'attuale formulazione dell'art. 20 comma quarto delle Norme integrative, con l'intento – forse inconsapevole – di circoscrivere l'ambito del fenomeno, chiarisce che la redazione delle sentenze e delle ordinanze è affidata al relatore, «salvo che per indisponibilità o altro motivo, non venga affidata dal Presidente ad altro giudice».

Ed è proprio alla ricerca delle ragioni di «indisponibilità o altro motivo» che il Professore Beniamino Caravita dedica il secondo capitolo della Sua opera, consegnandoci un catalogo assai variegato di ipotesi, di cui è decisamente arduo cogliere il tratto unificante. Dal punto di vista quantitativo, i casi segnalati dal 1988 al 2021 sono 87, ossia lo 0,6% delle pronunce della Corte, ripartiti in modo non uniforme (ai 5 casi del 2020 fanno da contraltare i 16 casi degli anni 2000-2004 e altrettanti tra il 1995 e il 1999, con una media di circa 2 casi all'anno). L'esame analitico di tutte le decisioni contraddistinte dalla scissione tra giudice relatore e giudice redattore si presenta variegata per almeno due ragioni: da un lato, per l'assoluta eterogeneità dei temi trattati, che spaziano dal diritto penale (i.e. prescrizione, detenzione domiciliare) al diritto costituzionale (procedibilità dei reati ministeriali, leggi costituzionalmente necessarie), toccando finanche tematiche molto delicate, a cavallo tra etica e diritto (prima fra tutte, quella delle procreazione medicalmente assistita). Dall'altro lato, anche nell'ambito della medesima materia, l'Autore evidenzia l'assoluta difficoltà nel rintracciare le ragioni a fondamento della

sostituzione del relatore: a volte sembrano avere un rilievo immediatamente politico-istituzionale, altre volte prettamente giuridico, altre ancora risultano legate alle provenienze istituzionali dei giudici o ai precedenti della Consulta, non mancando ipotesi definite dall'Autore francamente inspiegabili.

La cifra distintiva dell'opera del Professor Caravita risiede nella ricostruzione al contempo storica e sperimentale di un fenomeno tanto noto quanto oscuro. Lo sguardo attento di un costituzionalista moderno attraversa le dinamiche più complesse del giudizio costituzionale, per arrivare alla conclusione che «non avere contezza delle ragioni del dissenso lascia (...) una sensazione di insoddisfazione». In più occasioni, l'Autore si domanda infatti se «non sarebbe stato meglio, molto meglio, incomparabilmente meglio, per l'autorevolezza della Corte, per il prestigio dei giudici, per il progresso del dibattito scientifico, per il rapporto con l'opinione pubblica, se le ragioni del dissenso avessero fatto corpo in qualche modo con il testo della sentenza». La presenza della *dissenting opinion* permetterebbe, da un lato, di ottenere decisioni più limpide e, dall'altro, di arricchire il dibattito politico e culturale del paese, favorendo il confronto.

Le considerazioni contenute nel libro mettono in luce la contraddittorietà di una Corte costituzionale che si apre sempre più all'esterno (basti pensare alle recenti modalità di esternazione delle decisioni ovvero all'utilizzo di esperti nel processo costituzionale) rimanendo, al contempo, chiusa al suo interno e obliterando le esigenze di trasparenza in nome di una «(pubblicamente) immotivata sostituzione del relatore originale con un nuovo redattore». Una contraddittorietà - sottolinea l'Autore - che «appare oggi difficilmente accettabile».

L'esame analitico degli 87 casi di sostituzione dei relatori lascia "l'amaro in bocca", come riconosce l'Autore in apertura del capitolo conclusivo. Questa sensazione è tuttavia compensata dalle considerazioni finali dell'opera. Lo studio ha infatti il pregio di fare chiarezza su quella «forma dimezzata di *dissenting opinion*, che si è realizzata e instaurata in Italia, assumendo una portata ormai numericamente preoccupante, insoddisfacente, inefficiente, autoreferenziale, fonte di nessuna chiarezza e, soprattutto, di nessun avanzamento delle conoscenze e della discussione».

L'Autore non cela le inevitabili criticità derivanti dalla possibile introduzione del dissenso. In primo luogo, reale sarebbe il rischio di perdere la collegialità del lavoro della Corte, caratteristica propria del giudizio di costituzionalità italiano, e di alterare così molti equilibri, sia interni che esterni. Il Professor Caravita si chiede, infatti, se un tale strumento consentirebbe di mantenere «quel regime di ricerca di ampie maggioranze che, da sempre, caratterizza la Corte italiana così come tendenzialmente tutte le Corti supreme» ed evidenzia la necessità di riconsiderare la disciplina delle incompatibilità "in uscita" dei giudici, al fine di limitare per un congruo numero di anni la possibilità di incarichi esterni pubblici e privati. *De iure condendo*, l'introduzione del dissenso verrebbe anche ad interferire con quel dialogo tra Corti che, mai come oggi, sta assumendo le sembianze di un fenomeno sempre diverso e dagli esiti altamente imprevedibili. In altre parole, l'introduzione del *dissent* sarebbe idonea a riverberare i suoi effetti su un duplice piano: sul piano interno, implementando i rapporti tra il collegio giudicante e

l'opinione pubblica e sul piano esterno, instaurando un dialogo multilivello tra la Corte costituzionale e, da un lato, le Corti europee, dall'altro, le altre Corti supreme italiane.

Altrettanto problematica risulterebbe l'individuazione dello strumento normativo finalizzato all'introduzione della *dissenting opinion*: sarebbe più opportuno che fosse la Corte medesima a provvedervi nell'esercizio dei propri poteri di autoregolazione, ovvero all'opposto converrebbe individuare la fonte di normazione nella legge ordinaria o costituzionale? La sensazione che lucidamente traspare dal libro «è che nessuno voglia farsi carico fino in fondo del problema, ognuno degli attori (Corte costituzionale e Parlamento) pensando che la questione debba essere risolta dall'altro: cosicché, pur nel consenso apparentemente maggioritario della dottrina, il rischio è che la situazione quasi anomica provocata da un meccanismo di *dissent* assolutamente casuale si avviti su se stessa».

L'Autore, conscio dei benefici e dei rischi che potrebbero conseguire dall'introduzione della *dissenting opinion* nel nostro sistema, ammonisce circa la necessità di «scegliere se tornare indietro o andare avanti: non si può rimanere in mezzo al guado», né celarsi dietro considerazioni di pubblico interesse che testimoniano «quella ritrosia ad ogni innovazione, quella tendenza alla *quæta non movere*» (così citando Costantino Mortati). Tornare indietro vorrebbe dire retrocedere ai primi anni di funzionamento della Corte, quando si riteneva esistente un *gentleman's agreement* secondo il quale il relatore non doveva rifiutarsi di redigere il progetto di decisione, anche qualora fosse rimasto in tutto o in parte in minoranza; andare avanti, al contrario, vorrebbe dire prevedere espressamente un obbligo di motivazione circa le ragioni che determinano la sostituzione del relatore, facilitando così il lavoro del decisore politico, che potrebbe assumere decisioni cruciali utilizzando all'uopo le opinioni separate, nell'ottica di una leale collaborazione istituzionale.

Il volume del Professor Caravita si chiude con una riflessione autentica, da cui trapela in tutta la sua evidenza la profondità del pensiero dell'Autore ed il prezioso lascito intellettuale e personale: «Continuo però a pensare che, al punto in cui siamo arrivati, pur nella consapevolezza dei profili problematici evidenziati, i benefici, soprattutto per ciò che attiene alla autorevolezza della Corte, (...) potrebbero essere superiori agli svantaggi provocati da una situazione in cui vi è la contemporanea assenza della *dissenting opinion* e presenza di una forma incontrollata, dimidiata e autoreferenziale di dissenso».

Lo studio del Professore Beniamino Caravita – *opus primum* nel panorama scientifico - ha il merito di offrire un'analisi di taglio sperimentale su un tema assai spinoso, uno degli *arcana imperii* con cui il diritto costituzionale convive ormai da decenni. Il carattere pionieristico e l'indiscussa attualità dello scritto sono condensate in una considerazione posta in chiusura del volume: «Forse nella nostra frenetica società (...) si è persa la consapevolezza che nella democrazia è possibile, se non necessario per il suo buon funzionamento, sapersi trovare in minoranza».

Iole Pia Di Ciommo